

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3585

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000

*Presentato il 24 gennaio 2003*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo si inserisce nel quadro dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord), avvenuto nel gennaio 2000, e nel desiderio condiviso da ambo le parti, e riaffermato durante la visita del Ministro degli affari esteri Lamberto Dini a Pyongyang, di avviare una collaborazione

economica di reciproco vantaggio. Ciò passa, in primo luogo, attraverso la creazione di un ambiente favorevole agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti. In particolare, con la Corea del Nord, esso potrebbe contribuire all'inserimento del Paese asiatico in una struttura di relazioni economiche interna-

zionali, da cui esso si è tenuto fino adesso lontano.

Lo strumento in questione, negoziato insieme a un « Accordo Quadro di cooperazione economica » a Pyongyang in luglio, è basato su un modello *standard*, da cui sono discesi analoghi accordi già posti in essere tra l'Italia ed altri Paesi. Questo prevede la definizione di uno stabile quadro normativo e giuridico interno che assicuri, nei limiti propri di ciascun ordinamento, la libertà di investimento per le imprese di un Paese nel territorio dell'altro; la libertà di movimento e residenza del personale delle imprese investitrici; la libertà di trasferire redditi, profitti, dividendi ed altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di destinazione dell'investimento. Si stabiliscono inoltre l'impegno delle Parti ad offrire il trattamento della nazione più favorita (salvo alcune eccezioni definite nell'articolato), nonché le regole in caso di nazionalizzazione, esproprio e compensazione per danni. Il testo dell'Accordo prevede infine le procedure per la risoluzione di controversie tra l'investitore estero e le autorità dello Stato ospite o fra i due Stati.

L'Accordo non prevede impegni di spesa. Esso non comporta inoltre innovazioni sulla normativa interna o in relazione alla normativa comunitaria; ne viene di seguito illustrato il contenuto.

Articolo 1: definisce il significato dei termini usati nell'Accordo.

Articolo 2: definisce gli impegni delle Parti a creare e mantenere uno stabile quadro giuridico che garantisca l'attività dei singoli investitori, compreso il trattamento più favorevole possibile dai rispettivi ordinamenti interni riguardo l'ingresso, la residenza e la libertà di movimento all'interno del Paese di destinazione del personale impiegato nella realizzazione di un determinato investimento.

Articolo 3: obbliga ciascuno Stato a concedere agli investitori dell'altro Stato un trattamento non meno favorevole di quello concesso a un Paese terzo. Sono salve le eccezioni dovute alle agevolazioni concesse a un Paese terzo in quanto membro di un'unione doganale, mercato comune o area di libero commercio.

Articolo 4: impone alle Parti il divieto di procedere ad operazioni di limitazione, temporanea o permanente, dei diritti di proprietà o controllo su un investimento, se non specificamente previste dalla legislazione o da un ordine di un tribunale competente su quell'investimento; sancisce il divieto di nazionalizzazione, requisizione o esproprio se non in base a un pubblico interesse e solo dietro una piena ed immediata compensazione. Lo stesso articolo stabilisce le modalità per la determinazione della compensazione e il tasso di cambio applicabile.

Articolo 5: stabilisce il trattamento della nazione più favorita in caso di risarcimento per danni, subiti dall'investimento di una delle Parti, causati da conflitti armati, insurrezioni, disordini civili, eccetera.

Articolo 6: stabilisce la libertà di trasferimento di ogni tipo di pagamento dentro e fuori il Paese di destinazione dell'investimento.

Articolo 7: fissa le procedure di trasferimento dei pagamenti effettuati o ricevuti dall'investitore (compresi i casi di nazionalizzazione, esproprio, risarcimento danni e surroga) e il tasso di cambio applicabile.

Articolo 8: sancisce il diritto di surroga.

Articolo 9: stabilisce le forme di risoluzione delle controversie tra un investitore di una delle Parti e l'altro Stato in cui è stato effettuato l'investimento.

Articolo 10: regola le forme di composizione delle controversie tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica di Corea in materia d'investimenti e stabilisce, in particolare, le regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale.

Articolo 11: definisce il campo di applicazione dell'Accordo.

Articolo 12: stabilisce che ciascuna delle Parti può proporre all'altra consultazioni su ogni tema relativo all'Accordo.

Articolo 13: stabilisce l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese. Dall'attuazione del medesimo, che assicura ai nostri operatori

il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento vigente nella Repubblica popolare democratica di Corea non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; per la copertura di tali tipi di danni, pertanto, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede,

in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non derivano, dal presente provvedimento, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Necessità dell'intervento normativo.*

La ratifica legislativa dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci con la Repubblica popolare democratica di Corea è resa necessaria in quanto la sussistenza di regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale, previste nell'articolo 10 dell'atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo non comporta innovazioni sulla normativa interna e non prevede impegni di spesa.

*B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'Accordo con la Repubblica popolare democratica di Corea per la promozione e protezione degli investimenti reciproci non incide sull'ordinamento normativo interno e, in particolare, non modifica alcuna disposizione di legge. Esso infatti si limita a definire (articoli 2 e 3) l'impegno delle Parti a mantenere un quadro giuridico tale da garantire condizioni favorevoli all'attività dei singoli investitori, assicurando un trattamento giusto ed equo agli investimenti reciproci e fornendo un adeguato quadro di garanzie, conforme a quanto stabilito dalle normative interne.

*C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'Accordo si ispira ai principi generali sanciti dalla nostra Costituzione e appare conforme alla disciplina comunitaria. Per quest'ultimo aspetto, il paragrafo 4 dell'articolo 3, afferma che « le disposizioni del presente articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte contraente può concedere ad investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza a Unioni Doganali o Unioni Economiche, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali o nel quadro di Accordi per la Prevenzione della Doppia Imposizione o per la facilitazione del commercio transfrontaliero ».

In tal modo vengono tutelate eventuali specifiche competenze comunitarie in materia.

L'Accordo fa inoltre salve le competenze delle regioni o delle autorità locali: esso infatti si limita a definire un insieme di garanzie fondamentali, compatibili con eventuali schemi particolari di agevolazione e incentivazione messi in opera dalle amministrazioni locali.

## 2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci rispecchia un modello di Accordo nazionale in vigore da più di dieci anni e costantemente aggiornato. Il modello non si conforma a un modello internazionale unico, anche se si tiene conto delle riflessioni in materia svolte in sede OCSE.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

In seguito allo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) nel gennaio 2000, i due Paesi hanno convenuto circa l'opportunità di avviare una collaborazione economica proficua per ambo le Parti, in occasione della visita a Pyongyang nel marzo 2000 dell'allora Ministro degli affari esteri Lamberto Dini.

L'Accordo in questione è stato negoziato insieme ad un « Accordo Quadro di cooperazione economica » a Pyongyang in luglio e rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo degli investimenti in quel Paese, tenuto conto della sua solo iniziale apertura nei confronti del sistema economico internazionale, nonché del fatto che la Corea del Nord, per la sua rigida e dirigistica struttura economica, è ancora poco assuefatta alle regole dell'economia di mercato.

Le Parti contraenti dell'Accordo sono l'Italia e la Corea del Nord, con l'esclusione di altro soggetto di diritto internazionale. Nell'articolo 3 viene riportato il linguaggio della clausola della nazione più favorita, facendo naturalmente eccezione per le agevolazioni concesse a un Paese terzo in quanto membro di un'unione doganale, di un mercato comune o di un'area di libero commercio.

Sono da considerare destinatari passivi dell'Atto tutti gli operatori economici di nazionalità delle Parti contraenti.

B) *Obiettivi e risultati attesi.*

L'Accordo in questione mira a definire un quadro normativo interno stabile, in grado di assicurare nei limiti propri a ciascun ordinamento, la libertà di investimento per le imprese di un Paese nel territorio dell'altro; la libertà di movimento e residenza del personale di tali imprese investitrici; la libertà di trasferire redditi, profitti, dividendi ed altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di destinazione dell'investimento.

Oltre alla definizione della clausola della nazione più favorita come sopra illustrata, l'Accordo ha l'obiettivo di fissare le regole in caso di nazionalizzazione, esproprio e compensazione per danni, in modo da creare una cornice giuridica di sicurezza atta ad agevolare l'investimento, in ciascuno dei due Paesi, da parte dell'operatore economico della controparte.

Il testo dell'Accordo prevede, infine, le procedure per la risoluzione delle controversie tra l'investitore estero e lo Stato ospite, al fine di tutelare l'impresa straniera rispetto all'esercizio arbitrario delle potestà sovrane da parte delle autorità del Paese che riceve l'inve-

stimento. A tale tutela, si aggiunge quella fornita dalla definizione del meccanismo di soluzione dei conflitti in materia di investimento tra i due Stati sovrani (lo Stato ospite e quello di cittadinanza dell'impresa investitrice).

In definitiva, l'Accordo, coadiuvato dall'Accordo Quadro di cooperazione economica, dovrebbe fornire un ambiente giuridico appropriato per lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi.

*C) Valutazione dell'impatto regolamentare ed amministrativo.*

Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti né atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**· Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il  
Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea sulla  
Promozione e Protezione degli Investimenti reciproci**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea (qui di seguito denominate "Parti Contraenti").

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra le Parti Contraenti,

Riconoscendo che la promozione e la protezione degli investimenti possono stimolare gli investimenti e costituire un importante contributo allo sviluppo delle relazioni economiche,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

ai fini del presente Accordo:

- (1) per "investimento effettuato da un investitore di una Parte Contraente" si intende ogni impiego patrimoniale, che sia di sua proprietà o sottoposto al suo controllo diretto o indiretto, effettuato da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali:
- (a) azioni, quote societarie ed ogni altra forma di partecipazione di capitale in una società e diritti da essi derivanti;
  - (b) obbligazioni, titoli, prestiti e altre forme di debito e diritti da essi derivanti, inclusi crediti o prestiti forniti da un investitore di una Parte Contraente ad una impresa dell'altra Parte Contraente che sia di proprietà o controllata da quell'investitore;
  - (c) crediti o diritti a prestazioni conseguenti ad un contratto che abbia valore economico;
  - (d) diritti di proprietà intellettuale e industriale così come definiti negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale della

Proprietà Intellettuale, compresi diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, disegni industriali e procedimenti tecnici, conoscenze tecnologiche, segreti commerciali e denominazioni commerciali;

- (e) diritti conferiti per legge o per contratto quali concessioni, licenze, autorizzazioni o permessi per intraprendere un'attività economica;
  - (f) ogni altra proprietà tangibile o intangibile, mobile o immobile o ogni connesso diritto di proprietà, quali contratti di locazione, ipoteche, vincoli, pegni o usufrutti.
- (2) per "investitore di una Parte Contraente" si intende:
- (a) una persona fisica che abbia la cittadinanza di una Parte Contraente in conformità con la sua legge applicabile; ovvero
  - (b) un'impresa costituita o organizzata in conformità alla legge applicabile di una Parte Contraente che effettui o abbia effettuato un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Le transazioni commerciali aventi esclusivamente per oggetto la vendita di beni o servizi e i crediti per finanziare transazioni commerciali con una durata inferiore a tre anni, gli altri crediti di durata inferiore a tre anni, così come i crediti concessi allo Stato o ad una impresa di Stato non sono considerati un investimento.

- (3) per "impresa" si intende una persona giuridica o ogni entità, costituita o organizzata conformemente alla normativa applicabile di una Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che abbia per scopo di ottenere o meno un profitto, che sia privata o di proprietà dello Stato o da questi controllata, compresi società di persone o di capitali, accordi di partenariato, proprietà unica ed assoluta, filiali, società miste, associazioni o organizzazioni.
- (4) per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, e in particolare profitti, interessi, incrementi di capitale, dividendi, royalties, licenze e altri compensi.
- (5) per "territorio" si intende, relativamente a ciascuna Parte Contraente, la superficie terrestre, il mare territoriale e lo spazio atmosferico sotto la sua sovranità, inclusi la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale dove la parte contraente esercita sovranità e giurisdizione in conformità alla legislazione interna ed al diritto internazionale.

- (6) per "accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue agenzie o entità strumentali) e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo a un investimento.
- (7) per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad effettuare un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- (8) Con il termine "attività connesse" si intendono le attività connesse con l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione delle società che conducono affari, o di loro succursali, filiali, uffici o altre organizzazioni; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni per condurre un'attività commerciale; l'acquisto, l'uso e il trasferimento di proprietà di ogni tipo, compresa la proprietà intellettuale così come la protezione della medesima; l'accesso al mercato finanziario, in particolare la presa in prestito di fondi, l'acquisto di valuta estera per pagamento di importazioni connesse all'attività commerciale; la commercializzazione di beni e servizi; l'acquisizione, la vendita ed il trasporto di materie prime e non, energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione dell'informazione commerciale.
- (9) per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che risulti almeno altrettanto favorevole del trattamento migliore fra quello nazionale e quello della nazione più favorita.

## Articolo 2

### Promozione e Ammissione degli Investimenti

- (1) Ciascuna Parte Contraente si impegna, in conformità alla normativa vigente, a promuovere e ad ammettere gli investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente.
- (2) Eventuali estensioni, alterazioni o trasformazioni di un investimento saranno considerate come un nuovo investimento.
- (3) In conformità con la sua normativa vigente, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile le problematiche inerenti all'entrata, soggiorno, attività e movimenti all'interno del suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, nonché dei loro familiari, che espletano attività connesse con gli investimenti contemplati dal presente Accordo.
- (4) Le persone giuridiche costituite secondo la normativa vigente in una delle Parti Contraenti, che sono di proprietà o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, saranno autorizzate ad assumere personale dirigenziale di loro scelta, indipendentemente dalla loro nazionalità, in accordo con la legislazione della

Parte Contraente ospitante. A tale personale dirigenziale verrà esteso lo stesso trattamento di cui al paragrafo 3.

### Articolo 3

#### Trattamento dell'Investimento

- (1) Ciascuna Parte Contraente assicurerà in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel loro territorio non sia in alcuna misura soggetta a misure ingiustificate o discriminatorie.
- (2) Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel suo territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento legale, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni contratti verso ogni specifico investitore.
- (3) Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente e al reddito ai medesimi derivante, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad investimenti, e al relativo reddito, effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.
- (4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere ad investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza a Unioni Doganali o Unioni Economiche, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali o nel quadro di Accordi per la Prevenzione della Doppia Imposizione o per la facilitazione del commercio transfrontaliero.

### Articolo 4

#### Nazionalizzazione ed Esproprio

- (1) Gli investimenti connessi al presente Accordo non saranno soggetti a qualsivoglia provvedimento che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti medesimi, salvo specifiche disposizioni della legge vigente nazionale o locale e regolamenti e sentenze emanati dai Tribunali e Corti competenti.
- (2) Gli investimenti di investitori di entrambe le Parti Contraenti non saranno, "de-jure" o "de facto", direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra

Parte Contraente, a meno che i relativi provvedimenti rispondano ad esigenze di pubblica utilità o di interesse nazionale e in cambio di immediato, pieno ed effettivo risarcimento, e a patto che detti provvedimenti, comunque, non siano discriminatori e vengano adottati in conformità alle procedure legali vigenti.

- (3) Il risarcimento sarà stabilito in base all'effettivo valore internazionale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. In mancanza di un accordo tra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento verrà determinato sulla base degli stessi parametri di riferimento e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ogni siffatto risarcimento sarà quello prevalente nella data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.
- (4) Il risarcimento verrà considerato tempestivo se esso avrà luogo senza indebito ritardo e, comunque, entro un mese.
- (5) Il risarcimento comprenderà interessi calcolati su una base semestrale EURIBOR dalla data della nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.
- (6) La persona fisica o giuridica di entrambe le Parti la quale sostiene che il suo investimento sia stato in tutto o in parte espropriato ha il diritto ad un sollecito esame da parte delle appropriate Autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di determinare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e, in caso affermativo, se siffatta espropriazione ed ogni relativo risarcimento, sia conforme ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su ogni altra materia connessa.
- (7) Se, ad espropriazione avvenuta, l'investimento espropriato non è stato utilizzato interamente o in parte a scopi di pubblica utilità, l'antecedente proprietario o i suoi assegnatari hanno diritto a riacquistare l'investimento ad un prezzo equivalente al suo effettivo valore di mercato.

#### Articolo 5 Risarcimento per Perdite

Un investitore di una Parte Contraente che ha subito una perdita connessa al suo investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra o altro conflitto armato, stato di emergenza, rivoluzione, insurrezione, disordine civile, o ogni altro simile evento o causa di forza maggiore nel territorio di quest'ultima Parte Contraente, riceverà da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda l'adeguato

risarcimento relativo a tali perdite o danni, l'indennizzo, la restituzione od ogni altra regolazione, un trattamento adeguato non meno favorevole di quello che la seconda Parte Contraente accorda ai suoi cittadini o agli investitori di ogni Terza Parte, qualunque di questi sia il più favorevole per l'investitore.

#### Articolo 6 Trasferimenti

Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti connessi con un investimento da parte di un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti entro e fuori il proprio territorio senza indebito ritardo in qualsiasi valuta convertibile. Tali trasferimenti comprenderanno, in particolare:

- (1) il capitale iniziale e il capitale addizionale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per conservare o aumentare l'investimento;
- (2) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per assistenza e servizi tecnici, gli interessi e altri profitti;
- (3) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- (4) i fondi per ripagare prestiti relativi ad un investimento e il pagamento degli interessi connessi;
- (5) compensi ed indennità pagati a cittadini dell'altra Parte Contraente per lavori o servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;
- (6) pagamenti per risarcimenti di cui agli Articoli 4 e 5;
- (7) pagamenti dovuti alla composizione di controversie.

#### Articolo 7 Procedure di trasferimento

- (1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, subito dopo l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, e saranno effettuati in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento, salvo quanto stabilito al punto (3)

dell'articolo 4, concernente il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.

- (2) Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo 1 sono considerati ottemperati non appena l'investitore ha completato le procedure previste dalle leggi della Parte Contraente, sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

#### Articolo 8

##### Surroga

Se una Parte Contraente, o un'agenzia da essa designata, effettua un pagamento in base ad un'indennità, garanzia o contratto assicurativo stipulati in merito ad investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà l'attribuzione di ogni diritto o rivendicazioni di tali investitori alla prima Parte Contraente o all'agenzia da essa designata, affinché essa eserciti per surroga ogni siffatto diritto o rivendicazione, nella stessa misura dei precedenti titolari del diritto o della rivendicazione in questione.

#### Articolo 9

##### Composizione delle Controversie tra una Parte Contraente e un Investitore dell'altra Parte Contraente

- (1) Qualsiasi controversia che possa insorgere tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente, in connessione con un investimento nel territorio di quell'altra Parte Contraente, sarà soggetta a negoziati tra le parti della controversia.
- (2) Se qualsiasi controversia tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente non potrà essere risolta entro un periodo di sei mesi, l'investitore potrà sottoporre la composizione della vertenza, a sua scelta:
  - (a) alla competente magistratura ordinaria o amministrativa dello Stato ove l'investimento è stato effettuato;
  - (b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (ICSID), avendo riguardo alle disposizioni applicabili della "Convenzione sul Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, nel caso in cui ambo le Parti Contraenti del presente Accordo siano divenute parti di questa Convenzione;

- (c) al Tribunale Arbitrale ad hoc istituito in seno al Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
- (3) L'Arbitro che presiederà il Tribunale Arbitrale "ad hoc" sarà un cittadino di uno Stato Terzo avente relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.
- (4) Una Parte Contraente non potrà sollevare quale difesa, controquerela, eccezione di risarcimento o per qualsiasi altra ragione, il fatto che un indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte dei danni asseriti sia stato ricevuto o sarà ricevuto per effetto di una indennità, polizza di garanzia o contratto di assicurazione dall'investitore dell'altra Parte Contraente.
- (5) Un Tribunale stabilito in base a questo Articolo deciderà la controversia in conformità al presente Accordo e sulla base delle regole e dei principi applicabili del diritto internazionale.
- (6) Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per ambo le Parti della controversia e sarà reso esecutivo in conformità alle leggi nazionali della Parte Contraente in questione.
- (7) In ottemperanza al paragrafo (2), comma (c) di questo Articolo, l'arbitrato sarà condotto in base alle seguenti disposizioni:

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri: se essi non sono cittadini dell'una e dell'altra Parte Contraente, essi saranno cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con ambo le Parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma, nella sua funzione di Autorità con potere di nomina. L'arbitraggio avrà luogo in Stoccolma, a meno che le Parti nell'arbitraggio si accordino diversamente. Nell'emanare il lodo, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi del diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La ricezione e l'attuazione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà governato dalla loro rispettiva legislazione nazionale, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti.

#### Articolo 10

#### Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti

- (1) Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni e negoziati.

- (2) *nel caso in cui la controversia non possa essere così composta entro sei mesi, essa sarà sottoposta, su iniziativa di una delle Parti, ad un Tribunale Arbitrale in conformità alle disposizioni del presente Articolo.*
  - (3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito per ogni singolo caso nel seguente modo. Entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno successivamente un cittadino di un Paese Terzo avente relazioni diplomatiche con ambo le Parti Contraenti. Tale cittadino, d'intesa fra le due Parti Contraenti, sarà nominato Presidente del Tribunale (qui di seguito denominato come il "Presidente"). Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
  - (4) Se le nomine necessarie non saranno perfezionate entro i periodi specificati al paragrafo (3) di questo Articolo, potrà essere rivolta richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile di accettare l'incarico, il Vice Presidente sarà invitato ad effettuare le nomine. Ove poi anche il Vice Presidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli fosse possibile accettare l'incarico, verrà invitato ad effettuare le nomine il membro della Corte più anziano in grado, che non sia cittadino di una delle Parti.
  - (5) Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e per la sua rappresentanza nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico di entrambe le Parti Contraenti in misura uguale.
- Tribunale Arbitrale determinerà il proprio regolamento.

#### Articolo II Applicazione dell'Accordo

- 1) Il presente Accordo si applicherà agli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti in conformità con la sua normativa da investitori dell'altra Parte Contraente sia prima che dopo l'entrata in vigore di questo Accordo.
- 2) Il presente Accordo non si applicherà alle controversie già risolte e regolate prima della sua entrata in vigore, né alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore.

Articolo 12  
Consultazione

Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra Parte Contraente consultazioni su qualsiasi argomento pertinente con il presente Accordo. Queste consultazioni sanno tenute in luogo e a tempo concordati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13  
Entrata in vigore e durata

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si siano data notizia per iscritto dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure legislative interne.
- (2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni; esso sarà rinnovato tacitamente per un periodo indefinito, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto dodici mesi prima della data di scadenza.
- (3) Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da I a II del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni dalla data di scadenza del presente Accordo.


FATTO a Roma, il 22 settembre (Juche 89) 2000 in due originali, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

IN FEDE di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



per il Governo della  
Repubblica Popolare Democratica  
di Corea



**Agreement  
Between  
the Government of the Italian Republic  
and  
the Government of the Democratic People's Republic of Korea  
on the Promotion and Protection of Reciprocal Investments**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic People's Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Desiring to create favourable conditions for greater economic cooperation between the Contracting Parties,

Recognising that the promotion and the protection of investments may stimulate investment and make an important contribution to the development of economic relations,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I  
Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (1) "investment by an investor of a Contracting Party" means any kind of asset invested by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of other Contracting Party, owned or controlled, directly or indirectly, including:
- (a) shares, stocks and other forms of equity participation in an enterprise and rights derived therefrom;
  - (b) bonds, debentures, loans and other forms of debt and rights derived therefrom, including credits or loans provided by an investor of a Contracting Party to an enterprise of the other Contracting Party which is owned or controlled by that investor;
  - (c) claims to money and claims to performance pursuant to a contract having an economic value;
  - (d) intellectual and industrial property rights as defined in the multilateral agreements concluded under the auspices of the World Intellectual Property Organisation, including copyright, trademarks, patents, industrial designs and technical process, know-how, trade secrets and trade names;

- (e) rights conferred by law or contract, such as concessions, licences, authorisations or permits to undertake an economic activity;
- (f) any other tangible or intangible, movable or immovable property, or any related property rights, such as leases, mortgages, liens, pledges or usufructs.

(2) "investor of a Contracting Party" means:

- (a) a natural person having the nationality of a Contracting Party in accordance with its applicable law; or
- (b) an enterprise constituted or organised under the applicable law of a Contracting Party, making or having made an investment in the other Contracting Party's territory.

Commercial transactions designed exclusively for the sale of goods or services and credits to finance commercial transactions with a duration of less than three years, other credits with a duration of less than three years, as well as credits granted to the State or to a State enterprise are not considered as an investment.

- (3) "enterprise" means a legal person or any entity constituted or organised under the applicable law of a Contracting Party, whether or not for profit, and whether private or government owned or controlled, including a corporation, trust, partnership, sole proprietorship, branch, joint-venture, association or organisation.
- (4) "returns" means the amounts yielded by an investment and, in particular, profits, interests, capital gains, dividends, royalties, licenses and other fees.
- (5) "territory" means with respect to each Contracting Party the land territory, territorial sea and air under its sovereignty, including the exclusive economic zone and the continental shelf where the Contracting Party exercises sovereign rights and jurisdiction in conformity with international and domestic law.
- (6) "investment agreement" means an agreement between a Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.
- (7) "right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.
- (8) The term " associated activities " shall include the organisation, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices, or other organisations to conduct business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary to conduct commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection thereof; the access to the financial market, in particular the borrowing

of funds, the purchase of foreign exchange for imports necessary to conduct business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

- (9) The term " non discrimination treatment " shall mean treatment that is at least as favourable as the better between national treatment and the most favoured nation treatment.

#### Article 2

##### Promotion and Admission of Investment

- (1) Each Contracting Party shall, according to its laws and regulations, promote and admit investments by investors of the other Contracting Party.
- (2) The legal extension, alteration or transformation of an investment is to be considered as a new investment.
- (3) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement within its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.
- (4) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of their nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party. Such foreign top managerial personnel shall be granted the same treatment as in paragraph (3).

#### Article 3

##### Treatment of Investment

- (1) Both Contracting Parties shall at all times ensure fair and equal treatment on other Contracting Party's investments. Both Contracting Parties shall ensure that management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
- (2) Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory, a legal framework in order to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, with all undertakings assumed with regard to each specific investor.

- (3) Each Contracting Party, within the boundaries of its own territory, shall offer investments made by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that given to investments made by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.
- (4) The provisions under this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or sub-regional Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

#### Article 4

#### Nationalisation or Expropriation

- (1) The investments related to this Agreement shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided by current, national or local legislation and regulations and orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.
- (2) Investments of investors of either Contracting Party shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly nationalised, expropriated, requisitioned or subject to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and provided that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
- (3) The just compensation shall be established on the basis of real international market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.  
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters and exchange rates taken into account in the documents for the constitution of the investment.  
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.
- (4) Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within one month.

- (5) Compensation shall include interests calculated on a six months EURIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.
- (6) A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation and any compensation thereof, complies with the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.
- (7) If, after the expropriation, the expropriated investment has not been wholly or partially utilised for public purpose, the former owner or his assignees shall be entitled to repurchase it at the price equivalent to its actual market value.

#### Article 5

#### Compensation for Losses

An investor of a Contracting Party which has suffered a loss related to its investment in the territory of the other Contracting Party due to war or to other armed conflict, state of emergency, revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event or force majeure in the territory of the latter Contracting Party, shall be given by the latter Contracting Party, as regards adequate compensation in respect of such losses or damages, indemnification, restitution or any other settlement, adequate treatment no less favourable than that which it accords to its own nationals or investors of any third State, whichever is most favourable to the investor.

#### Article 6

#### Transfers

Each Contracting Party shall guarantee that all payments relating to an investment by an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay in any convertible currency. Such transfers shall include, in particular:

- (1) the initial capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain or increase an investment;
- (2) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
- (3) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
- (4) funds to repay loans connected to an investment and the payment of related interests;
- (5) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the

- territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force;
- (6) payments of compensation under articles 4 and 5;
  - (7) payments arising out of the settlement of disputes.

#### Article 7

##### Transfer procedures

- (1) The transfers referred to in Article 4, 5, 6, 7 and 8 shall be effected without undue delay and, in any case, as soon as all fiscal obligations have been met and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point (3) of Article 4 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.
- (2) The fiscal obligations under the previous paragraph 1 are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the laws of the Contracting Party on whose territory the investment has been taken place.

#### Article 8

##### Subrogation

If a Contracting Party or its designated agency makes a payment under an indemnity, guarantee or contract of insurance in respect of an investment by its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognise the assignment of any right or claim of such investor to the former Contracting Party or its designated agency to exercise by virtue of subrogation any such right and claim to the same extent as its predecessor in title.

#### Article 9

##### Settlement of Investment disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

- (1) Any dispute which may arise between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment in the territory of that other Contracting Party shall be subject to negotiations between the parties to the dispute.
- (2) If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be settled within a period of six months, the investor shall be entitled to submit the case, at his choice, for settlement:

- a) to the competent courts or Administrative Tribunals of the State where investment is made;
  - b) to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) having regard to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature in Washington D.C. on 18 March 1965, in the event both Contracting Parties shall have become parties to this Convention;
  - c) to the international ad hoc Arbitral Tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
- (3) The arbitrator who will act as Chairman of the Ad-hoc Arbitral Tribunal shall be a national of a Third State that has diplomatic relations with the Contracting Parties.
- (4) A Contracting Party shall not assert as a defence, counter-claim, right of setoff or for any other reason, that indemnification or other compensation for all or part of the alleged damages has been received or will be received pursuant to an indemnity, guarantee or insurance contract by the investor of the other contracting Party.
- (5) A tribunal established under this Article shall decide the dispute in accordance with this Agreement and applicable rules and principles of International Law.
- (6) The arbitral awards shall be final and binding on both Parties to the dispute and shall be enforceable in accordance with the domestic laws of the Contracting Party concerned.
- (7) Under paragraph (2) lett. C of this Article, arbitration shall be conducted pursuant to the following provisions:  
the Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties, appointed by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise. When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of International Law recognised by the two Contracting Parties. Recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation in compliance with the relevant International Convention they are parties to.

### Article 10

#### Settlement of Disputes between the Contracting Parties

- (1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled through consultations and negotiations.
- (2) If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this Article.
- (3) The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State having diplomatic relations with both Contracting Parties. Such national shall, by approval of the two Contracting Parties, be appointed as Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the "Chairman").  
The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.
- (4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have not been made, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments. If he happens to be a national of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.
- (5) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

The Arbitral Tribunal shall determine its own procedures.

**Article 11**  
**Application of the Agreement**

- (1) This Agreement shall apply to investments made in the territory of either Contracting Party in accordance with its legislation by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement.
- (2) This Agreement shall not apply to claims which have been solved and settled, or procedures which have been initiated prior to its entry into force.

**Article 12**  
**Consultation**


Each Contracting Party may propose to the other Contracting Party consultations on any matter relating to this Agreement. These consultations shall be held at a place and at a time agreed upon through diplomatic channels.

**Article 13**  
**Entry into Force and Duration**


- (1) This Agreement shall enter into force on the date on which both Contracting Parties have notified each other in writing that their domestic legal requirements have been fulfilled.
- (2) This Agreement shall remain in force for a period of 10 years; it shall be automatically extended for an indefinite period unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing twelve months prior to expiry date of its decision to terminate the Agreement.
- (3) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles 1 to 11 of the present Agreement shall continue to be effective for a further period of 10 years from the date of termination of the present Agreement.

DONE in Rome, on September 27.....(Juche 89) 2000 in duplicate, in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.  
In witness thereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present agreement

For the Government of  
the Italian Republic

  
Servizi  
dei Trattati  
  
Legislative  
Department

For the Government of  
the Democratic People's  
Republic of Korea



€ 0,52



\*14PDL0039940\*